

Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin - Valle d'Aosta -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 8 DEL 23/07/2015.

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RIFIUTI SPECIALI.

L'anno duemilaquindici addì 23 **Luglio** dalle **ore 08:30**, nella Sala delle Riunioni, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin, in seduta pubblica, sotto la Presidenza del sig. CRETON JOEL, nelle persone dei signori:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CRETON JOEL	X	
2	CALCHERA MARCO	X	
3	CHENTRE ARMANDO	X	
4	COLLOMB PIERGIORGIO	X	
5	DIEMOZ GABRIEL	Χ	
6	DOMAINE REMO		X
7	FARCOZ GABRIELLA	Χ	
8	JORDAN CORRADO		X
9	LANIVI MAURIZIO	Χ	
10	MANES FRANCO		Χ
11	PROMENT NATALINO	X	
TOTALE		8	3

Assiste alla seduta, quale segretario, la dr.ssa PATRIZIA MAURO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

SERVIZIO RIFIUTI. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RIFIUTI SPECIALI.

LA GIUNTA

Premesso che:

Il Consiglio dei Sindaci con deliberazione n. 44, del 25 novembre 2013, provvedeva alla: "APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE".

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha provveduto, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 667/XIV del 30 luglio 2014: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 639/XIII DEL 25 GIUGNO 2009 E N. 1117/XIII DEL 24 MARZO 2010 ED APPROVAZIONE DI NUOVI INDIRIZZI E DI ORIENTAMENTI PER LA FORMULAZIONE DI UNA NUOVA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 3188/XI DEL 15 APRILE 2003 E RICHIAMATO DALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31, ad apportare delle modificazioni al sistema di raccolta dei rifiuti differenziati introducendo la raccolta del multimateriale (plastica e metalli).

Tale nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è entrato operativamente in funzione il 1 giugno 2015 su tutto il territorio regionale.

L'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali.

L'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali.

L'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.Lgs 284/2006, 4/2008 e 288/2008, dal D.L. 208/2008 e dalla L. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

L'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità.

L'articolo 1, comma 184, lettera a) e b), della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal D.L. 208/2008 prevede che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai

rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997" ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984.

Considerato che:

- lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e pertanto, relativamente ai criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. 507/1993, D.Lgs. 22/1997);
- la L.R. Valle d'Aosta 3 dicembre 2007 n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) non ha introdotto alcuna modifica rispetto al quadro legislativo nazionale sopra riferito e che pertanto è opportuno che le autorità di subATO adottino propri atti al fine di regolamentare la materia;
- le previsioni dettate a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla normativa vigente in materia di TARI, nel momento in cui introducono riduzioni della quota variabile per i rifiuti riciclati in modo autonomo dai contribuenti, pur non incidendo sul potere di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni (autorità di subATO), comportano la necessità di stabilire in modo puntuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, quali tipologie di rifiuti non pericolosi e con quali limitazioni quantitative continueranno ad essere smaltiti da parte del gestore del servizio comunale, in relazione ai quali gli utenti che si avvarranno del servizio pubblico dovranno essere chiamati a versare la TARI sia per la quota fissa che per la quota variabile;

Visti:

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 15 aprile 2003 n. 3188/XI;
- la L.R. 3 dicembre 2007 n. 31, la quale prevede che l'organizzazione e le funzioni tecnicheamministrative relative alla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani siano di competenza della Comunità montana oggi Unités des communes valdôtaines;
- il Piano di subATO, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci del 6 dicembre 2010 n. 75, costituente il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché per la definizione di una politica condivisa;
- la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2013 n. 224, avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di regolamento di gestione dei rifiuti a livello di Bacini territoriali ottimali ai sensi della L.R. 31/2007»;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci del 25 novembre 2013 n. 44, avente ad oggetto: «Approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale», la quale stabiliva che una regolamentazione di dettaglio sulla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani come disciplinato all'art. 14 del Regolamento

(Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani), potrà essere oggetto di integrazione e specificazione successivamente al confronto con le altre autorità di subATO al fine di coordinare i criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione;

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CELVA 97/2013 del 17 dicembre 2013, con la quale veniva costituito un gruppo di lavoro per definire un documento tipo per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
- la nota prot. 3080, del 25 agosto 2014, con la quale il CELVA trasmetteva alla Regione i documenti predisposti dal gruppo di lavoro per un parere;
- la nota prot. 10772 del 31 dicembre 2104 con la quale la struttura Attività estrattive e rifiuti del Dipartimento territorio e ambiente, riscontrava chiedendo di rinviare l'adozione del provvedimento proposto e allegato alla nota sopra citata, in attesa dell'approvazione del Piano rifiuti che si prevedeva avvenisse entro il mese di settembre 2015;

Considerato che:

- in data 18 maggio 2015, la soc. SITRASB comunicava a questa autorità di subATO l'impossibilità di conferire i propri rifiuti al centro regionale di Brissogne per problematiche sorte in fase di trasporto chiedendo pertanto alla Autorità di subATO di poter usufruire del servizio pubblico;
- che in seguito a tale richiesta sono pervenute analoghe segnalazioni da altri operatori economici sul territorio;
- che questa Autorità ha provveduto d'urgenza, pur in assenza di specifica disciplina regolamentare interna, a inserire nel servizio rifiuti la soc. SITRASB mediante l'individuazione della qualità e della quantità di rifiuti da assimilare e determinazione delle superfici di produzione di tali rifiuti, il tutto concluso con la sottoscrizione di una convenzione, così come prevedono le norme vigenti;
- che con mail del 16 giugno 2015, la struttura Attività estrattive e rifiuti del Dipartimento territorio e ambiente della Regione segnalava che si erano verificate delle difficoltà nella gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti, in particolare, da imprese conseguenti al fatto che erano state rilevate delle irregolarità di carattere amministrativo nelle fasi di trasporto e di recupero/smaltimento ed in particolare era stato verificato che tali rifiuti venivano raccolti e trasportati da imprese iscritte alla cat. 1 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali (iscrizione prevista per il trasporto dei rifiuti urbani) ma accompagnati da formulario di trasporto (FIR);
- che ad oggi non è stata individuata una soluzione alla problematica;
- che sono stati pubblicati sul sito della Regione i documenti inerenti la VAS del nuovo Piano regionale dei rifiuti, le cui osservazioni dovranno pervenire il 4 settembre 2015 e quindi il nuovo Piano non sarà operativo per il mese di settembre;

- la proposta di definizione dei criteri di assimilabilità elaborato dal gruppo di lavoro, parte
 integrante della presente delibera, ha tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali
 medesimi, valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per
 l'assetto ambientale;
- la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato le modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti poste in essere dalla soc. De Vizia, quale gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il subATO, tenendo conto che:
- sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello di subATO, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
- il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato A al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi, funzionali ed economici al servizio medesimo;
- sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che eventualmente potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

tutto ciò premesso e considerato:

- ritenuto necessario adeguare il Regolamento approvato dal Consiglio dei Sindaci con deliberazione n. 44 del 25 novembre 2013: "APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE", al fine di aggiornare le modalità di conferimento dei rifiuti differenziati con l'introduzione della raccolta del multimateriale, nonché adeguare il Regolamento stesso con l'inserimento della nuova denominazione della Unité de communes valdôtaines Grand-Combin al posto di Comunità montana, come meglio evidenziato nell'allegato B alla presente deliberazione;
- ritenuto inoltre necessario per la ragioni espresse, ai fini del rispetto della normativa vigente ed in attesa della approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, individuare nell'allegato prospetto A, i criteri e le tipologie di rifiuti speciali che possono essere assimilate ai rifiuti urbani, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, allegato che che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce inoltre parte integrante del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale;
- ritenuto altresì necessario raccordare la previsione del vigente art. 14 del Regolamento di gestione (Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani) a quanto approvato con l'Allegato A) al presente provvedimento, specificando in tal senso che in particolare i vigenti artt. 14 e 21 del Regolamento si intendono sostituiti dal nuovo testo coordinato di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- ritenuto di approvare quale documento di indirizzo la bozza di convenzione da stipulare con le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati al servizio pubblico che potrà essere adeguata dagli uffici alle esigenze del singolo utente a seconda delle modalità di convenzionamento e del tipo di servizio richiesto;

Dato atto che:

l'assimilazione per qualità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene mediante individuazione delle singole tipologie di rifiuti non pericolosi che il gestore del servizio pubblico è in grado di smaltire;

l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene invece secondo la produttività specifica dei rifiuti delle singole categorie di attività, così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimi" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in corrispondenza e al di sotto della quale i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani;

il limite quantitativo, ove espressamente indicato, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio;

considerato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta dei Sindaci, ai sensi dello Statuto e per il combinato disposto della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modificazioni;

preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del settore tecnico ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sotto il profilo della legittimità;

richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 10, del 20 febbraio 2015, avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017";

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11, del 20 febbraio 2015, avente ad oggetto "Assegnazione delle quote di bilancio e programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017 ed approvazione parziale del piano esecutivo di gestione esercizio 2015";

richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 16 del 23 marzo 2015, avente ad oggetto:"Approvazione del piano esecutivo di gestione – anno 2015";

Con voti unanimi favorevoli, resi palesemente da tutti i presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. di approvare il nuovo testo del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che sostituisce quello approvato del deliberazione dei Sindaci n. 44, del 25 novembre 2013;
- 2. di approvare l'allegato A, che individua i criteri e le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate ai rifiuti urbani, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce inoltre parte integrante del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale;

- 3. di approvare, quale documento di indirizzo, la bozza di convenzione e relativo allegato, da utilizzare per il convenzionamento delle utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati al servizio pubblico e che potrà essere adeguata, dagli uffici competenti dell'Unité, alle esigenze del singolo utente a seconda delle modalità di conferimento e del tipo di servizio richiesto.
- **4**. di pubblicare sul sito istituzionale il Regolamento da inviare inoltre ai Comuni costituenti l'Unité Grand-Combin.

IL SEGRETARIO Dr.ssa PATRIZIA MAURO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE			
La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin. per quindici giorni consecutivi dal al al sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07/12/98.			
Gignod, lì			
	IL SEGRETARIO Dr.ssa PATRIZIA MAURO		
Copia conforme all'originale ad uso amministrativ	70		
Gignod, lì			
	IL SEGRETARIO Dr.ssa PATRIZIA MAURO		
ESECUTIV	/ITÁ		
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il prir ai sensi dell'art. 52 Ter della L.R. n. 54/1998	mo giorno di pubblicazione,		
	IL SEGRETARIO Dr.ssa PATRIZIA MAURO		